



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORGANO TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

COMUNE DI REANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PRIMA REVISIONE VIGENTE.
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N.2
AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 5 DELLA L.R.56/77 E S.M.I.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.,
ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e relativo Allegato I

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
SEDUTA DEL 24/08/2021

Articolo 12 D.Lgs.152/06 e s.m.i

In data 24 agosto 2021 alle ore 18,00, presso la sala riunioni del Servizio Urbanistica del Comune di Giaveno, in via Francesco Marchini n°2, piano primo, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale composto dai membri designati con delibera di Giunta Comunale n°50 del 08/03/2019 nel modo seguente:

- a) il Responsabile del Servizio Urbanistica, con funzione di Presidente, in possesso di competenze tecnico scientifiche in materia di Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela paesaggistica;
- b) il Responsabile del Servizio Ambiente in possesso di competenze in materia Ambientale;
- c) un funzionario dell'Area Tecnica in possesso di competenze scientifiche all'uopo delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica

nelle persone dei signori:

- arch. Tiziana Perino Duca, Responsabile del Servizio Urbanistica che assume la funzione di Presidente

- arch. Silvia Antonielli, Responsabile del Servizio Ambiente

- arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Tecnica,

al fine di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.15, comma 1, del D.Lgs.152/2006 in merito alla Variante Parziale n°2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reano.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'arch. Caligaris Paolo.

In apertura dei lavori il Presidente dell'Organo Tecnico ricorda che:

il comune di Giaveno si è dotato di Organo Tecnico Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 13.05.2002 in adempimento a quanto disposto dalla L.R. 40/98 come modificato deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2019;

ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorità proponente/procedente è identificata nel soggetto che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano (Comune di Reano) e ai sensi dello stesso articolo e della D.G.R. n. 25-2977/2016, l'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'Amministrazione cui compete l'approvazione del piano (Comune di Reano) e tale funzione può essere assicurata tramite l'Organo Tecnico del Comune di Giaveno, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, a seguito della richiesta di supporto prot.13500 del 16/06/2021 e successive integrazioni

l'Ufficio Deposito progetti, per procedimento in esame, è individuato presso il Comune di Reano come da Determina dell'Area Tecnica del Comune di Reano n°8 del 01/03/2021.

Viste le norme relative alla procedura di VAS:

- la L.R. 14/12/1998 n.40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente alla compatibilità dei piani e programmi;
- il D.lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda, inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica, recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001;
- la D.G.R. n.21-892 del 12/01/2015 che ha per oggetto "Valutazione Ambientale Strategica - Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale";
- la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 che ha per oggetto "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"
- la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la documentazione pervenuta dal Comune di Reano in data 15/06/21, 16/06/21, 22/07/21 e 24/08/2021 come di seguito elencata, per l'espletamento dell'attività richiesta all'O.T.C. del Comune di Giaveno relativa all'emissione del provvedimento di verifica in oggetto indicato:

- Relazione illustrativa per modifiche cartografiche e normative di Variante parziale al P.R.G.C.;
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Verifica dell'impatto acustico;
- Relazione di compatibilità geologica geotecnica e sismica;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 13/11/2020 è stata adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n°2 al P.R.G.C.;
- Avviso di deposito presso l'ufficio tecnico comunale della suddetta variante parziale n°2 al P.R.G.C.;
- Parere della Città Metropolitana Area sviluppo sostenibile e pianificazione – Servizio valutazione impatto ambientale;
- Parere ARPA Piemonte dipartimento di Torino;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico-manutenitivo n°8 del 01/03/2021, avente per oggetto "D.LGS 152/2006 E L.R. 40/98 -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ISTITUZIONE ORGANO TECNICO E UFFICIO DI DEPOSITO. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ORGANO TECNICO DEL COMUNE DI GIAVENO COMPOSTO DA DIPENDENTI DELL'ENTE STESSO";
- Relazione del responsabile del procedimento sull'iter procedimentale.

Preso atto che:

Il Comune di Reano, a seguito della Revisione Generale del P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte nel 1983 con D.G.R. 42-28183, è dotato oggi di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.16-13466 del 08/03/ 2010.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale, con D.C.C. n°19 del 29 luglio 2016, ha approvato la Variante Parziale n°1, riguardante la verifica delle condizioni di trasformabilità di alcune delle aree principali definite dal P.R.G.C., oltre che puntuali e limitati interventi di completamento del tessuto residenziale e, infine, aspetti di carattere regolamentare tendenti ad armonizzare le N.d'A. di piano con il Regolamento edilizio.

In data 13 novembre 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n°24 è stato adottato, ai sensi dell'art.17 c.5 della LUR 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n°2 che si pone come obiettivo principale il recepimento di alcune istanze distribuite all'interno del territorio comunale, considerate di pubblico interesse in quanto espressione delle esigenze di tipo insediativo e di sviluppo economico provenienti dalla popolazione insediata, nonché coerenti con l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, rientranti nell'ordinaria attività di pianificazione e gestione urbanistica a livello locale. In particolare, la Variante parziale n°2 al P.R.G.C., prevede interventi di completamento residenziale in aree urbanizzate od intercluse, interventi relativi alla riclassificazione e trasposizione di aree a servizi pubblici, di tratti viabili e di compensazione o mitigazione ambientale, retrocessioni di aree edificabili, interventi minori quali la correzione di errori materiali.

Il progetto preliminare della Variante Parziale n.2 al P.R.G.C. contenente tra gli elaborati anche quelli relativi al Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Vas, è stato pubblicato all'Albo pretorio dal 28/11/2020 al 27/12/2020.

Nei termini previsti sono state presentate n°6 osservazioni di carattere urbanistico e la Determinazione Dirigenziale n°1598 del 12/04/2021 della Città Metropolitana; non sono pervenute osservazioni di carattere ambientale, fatti salvi i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati approfonditi nel seguito.

Il Documento tecnico di Assoggettabilità alla VAS, adottato contestualmente al Progetto Preliminare della Variante, è stato trasmesso dall'Autorità Competente (Comune di Reano) ai soggetti con competenza ambientale individuati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Reano, in particolare Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente - Valutazioni ambientali, ARPA, ASL e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Nei termini prescritti è pervenuto esclusivamente il parere di:

- ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest: in data 19/11/2020, Prot. F06- 2020 – 03710 - 001. prot. Comunale n.0002575

Tale parere è stato trasmesso all'Organo Tecnico incaricato in data 22/07/2021.

Rilevato che:

- l'Unità speciale VAS, VIA, AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di **non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS"**, e pertanto, trova attuazione quanto previsto all'Allegato 1 lettera j.1 della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977 del 29/02/2016, **ossia che nel caso di silenzio l'iter procede.**

- l'Arpa, ha ritenuto di non potersi esprimere sull'assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 2, proponendo comunque alcune specifiche mitigazioni o compensazioni.

Si riporta di seguito una sintesi delle osservazioni sugli aspetti ambientali pervenute al Progetto Preliminare:

Sintesi del parere ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest.
<p>PREMESSA</p> <p><i>"Dalla lettura della documentazione sembrerebbe che il PRGC vigente, approvato con DGR 8/03/2010 n.16 - 13466 sia stato valutato secondo quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 40/1998. Si chiede che venga meglio specificato questo aspetto, in quanto occorre rimarcare che l'articolo 20 della L.r. 40/1998 costituiva un esempio di prima applicazione dei fondamenti della valutazione ambientale strategica, che sarebbero stati poi trasferiti nella direttiva 2001/42, finalizzata ad un'attuazione graduale dei principi in materia di sostenibilità ambientale ai processi pianificatori, nonché finalizzata ad abituare il pianificatore al nuovo approccio alla pianificazione. Dunque, sostanzialmente, un approccio auto valutativo, ben lontano dal meccanismo delineato dalla direttiva 2001/42 e specificato, in sede di recepimento, dal D.lgs. 152/2006, in cui il processo valutativo scaturisce dal confronto dialettico tra l'autorità procedente e l'autorità competente e dalla consultazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale.</i></p> <p><i>È evidente che, dal punto di vista del contenuto delle valutazioni effettuate, non possa esserci un'equiparazione sostanziale dei due strumenti, di conseguenza la Variante sarà valutata in base a quanto previsto dalla D.lgs. 152/2006 e non si farà riferimento a quanto specificato dall'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., la "Verifica di V.A.S. e/o la V.A.S. delle successive varianti sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazioni"</i></p>
<p>SUOLO</p> <p>.....</p> <p><i>"Risulta inoltre che le misure compensative siano state proposte sulle aree denominate Sr 15 - Sr 16 e siano relative agli impatti derivanti dalle previsioni delle schede: A1 (individuazione di nuovo ambito di completamento, R30), A2 (insediamenti residenziali consolidati, R31), A3 (individuazione di nuovo ambito di completamento, R 32) ed A4 (Nuove aree residenziali R33). A tal proposito si evidenzia che la documentazione inviata è carente di informazioni, in quanto non sono riportate le superfici di tali aree e non sono allegati le relative cartografie dedicate, ove devono essere riportate tutte le aree nelle quali ricadranno le compensazioni proposte per questa Variante, al fine di verificare la collocazione e l'adeguatezza della scelta delle aree sulle quali ricadranno tali misure, considerando anche che gran parte del territorio comunale è occupato dalla Rete Ecologica a livello Locale. Infatti, se queste aree destinate alle compensazioni dovessero ricadere su tale Rete Ecologica, dovrebbero essere anche tutelate e valorizzate, e dovrebbero essere inseriti vincoli maggiormente stringenti e limitativi, tali da preservare o migliorare l'attuale assetto ecosistemico, non consentendo modificazioni dello stato dei luoghi.</i></p> <p><i>A causa della carenza di informazioni sulle aree di compensazione, Arpa non è stata in grado di valutare tali misure previste dal PRGC vigente</i></p>
<p>RETE ECOLOGICA</p> <p><i>Si ritengono significativi gli impatti a carico della componente ecosistemica per le possibili interferenze con la</i></p>

Rete Ecologica a livello locale ivi esistente relativi alle seguenti previsioni: aree relative alle schede A3, B1 e B2 che ricadono nell'elemento della rete ecologica denominato buffer zone...

PAESAGGIO

.... considerato il contesto in cui si inseriscono gli interventi, particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e a tal proposito si suggerisce di tener conto degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti- Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale" approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010

ACQUA

"In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ricorda che gli interventi dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP², pertanto dovranno essere minimizzate le aree impermeabili e collettate le acque meteoriche, relativamente alle quali dovrebbe essere verificata la possibilità del loro recupero per usi civili ed irrigazione. A tal fine si suggerisce l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati;"

"ULTERIORI INDICAZIONI

- Dovranno essere adottati accorgimenti finalizzati al risparmio di risorse (ad es. utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, schermature solari e sistemi di raffrescamento, utilizzo al massimo della luce naturale per l'illuminazione degli interni, razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione interna ed esterna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento) e al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dai nuovi insediamenti e dall'illuminazione dei parcheggi.
- Si chiede di verificare che le reti tecnologiche siano tutte adeguatamente dimensionate e siano compatibili con le modifiche previste dalla Variante.
- Si raccomanda di utilizzare nella realizzazione di tutte le aree verdi vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076."

In riferimento alle osservazioni pervenute dall'ARPA, si ritiene opportuno esprimere alcune **considerazioni**, ovvero:

Preso atto che il P.R.G.C. vigente, di cui il presente procedimento costituisce Variante Parziale, è stato approvato dalla Regione Piemonte con le procedure della L.R. 40/98, come confermato dalla relazione trasmessa in data 22/07/21 a firma del Responsabile del Procedimento.

A tal riguardo in merito a quanto affermato:

in PREMESSA:

Si prende atto. Si chiarisce, comunque, a tal proposito che la L.R. 56/77 e s.m.i. all'art.40 comma 7, benché non espressamente diretta alle varianti al P.R.G.C., di fatto afferma un principio generale di sostanziale equiparazione tra le valutazioni effettuate tramite analisi ambientale ex art.20 l.r.40/98, e quelle di cui al D.Lgs.152/2006, ovvero: "7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r.40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste".

Tale concetto viene ulteriormente ribadito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 che così recita:

"In ogni caso, la verifica di assoggettabilità a VAS si limita "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati" (art. 12, comma 6, d.lgs. 152/2006 smi): nel caso piemontese, ci si riferisce ad aspetti eventualmente già trattati in P.R.G.C. già sottoposti positivamente a VAS, oppure ad analisi di compatibilità ambientale (ai sensi della l.r. 40/1998)."

Si prende atto, infine, che alcune delle trasformazioni oggetto della presente variante parziale n°2 (Schede B1 e B2) sono già state valutate con il Rapporto ambientale allegato alla Variante n.1 approvata con D.C.C. n. 19 il

29/07/2016, quindi coerenti con la citata disciplina nazionale del D.LGS.152/2006 come precisato nel Documento Tecnico di VAS a pagina 29 e seguenti.

In SUOLO:

Si prende atto che le aree Sr15 – Sr16, insieme alle aree Sr12, Sr20, Sr24, Sr25, Sr34, sono state individuate come aree di compensazione ambientale per tutte le aree di nuova previsione dal P.R.G.C. vigente e di quanto riportato al termine del documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità allegato alla Variante Parziale n.2 a pagina 125 e seguenti:

“Il PRGC vigente, approvato con DGR 8/03/2010 n. 16 – 13466, recepisce le indicazioni della relazione ambientale redatta contestualmente, come riportato nella relazione di piano, al punto 5.3 “...I nuovi servizi previsti dal PR-VG per la maggior parte mirano a qualificare il paesaggio urbano con aree verdi. In particolare, si è ravvisata la necessità di corredare la zona sud dell’abitato, priva di servizi e oggetto di recenti espansioni residenziali, di un parco urbano, a sviluppo lineare, a cui assegnare diverse finalità:

- *di corridoio ecologico per il collegamento ambientale tra l’abitato di Reano e i domini boschivi diffusi tra Reano e Villarbasse*
- *di elemento cornice degli insediamenti di via della Nombarda e delle zone pianificate dal PR-VG e a loro separazione; ciò al fine di impedire, mediante opportune barriere paesistiche, la diffusione a macchia d’olio della forma urbana.*
- *di qualificazione ambientale delle aree residenziali.”*

individuando così la fascia a sud composta dalle aree Sr12, Sr15, Sr16, Sr20, Sr24, Sr25, Sr34 come aree di filtro e compensazione per mq. 39.500 mq. circa, a fronte dell’inserimento di nuove aree fondiarie (residenziali di completamento e di nuovo impianto) per mq. 68.000 circa.

Il PRGC, vigente, valutando una percentuale media di impermeabilizzazione del 50% (rapporto di copertura massimo dei fabbricati di 1/3, più eventuali pavimentazioni e parcheggi privati), valutava quindi il consumo irreversibile in ½ della superficie succitata, cioè 34.000 mq, inferiori di 5.500 mq. alla superficie delle aree di compensazione previste. Le aree di nuova edificazione previste nella Variante parziale n. 2 occupano un suolo di mq. 5.917 (Aree previste nelle schede A1, A2, A3, A4) (escluse le aree di cui alla scheda B1, già prese in considerazione ai fini del consumo di suolo dal PRGC vigente), che, considerando una superficie impermeabilizzata pari al 50%, necessitano una superficie di compensazione di mq 2.958, inferiore alla quota di aree di compensazione previste in eccedenza dal PRGC vigente.

Si prevedrà per tali aree quindi la monetizzazione, come onere indotto, delle superfici impermeabilizzate, da utilizzare per attuare prioritariamente le aree Sr 15 – Sr 16, dell’area di compensazione poste a sud di via della Nombarda, già individuate dal PRGC vigente.”

Si ritengono, quindi, tutte le aree previste dal P.R.G.C. già compensate, compreso quanto previsto sulle aree incluse nelle schede B1-B2, già previste nel P.R.G.C. vigente.

Inoltre, gli interventi previsti sulle schede, A1, A2, A3, A4, richiamano le norme specifiche d’area, punto 5 del paragrafo 9 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE – del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2, che così recita:

.....

Le aree di compensazione dovranno essere previste in piena terra sistemate a prato e piantumate con essenze arboree ed arbustive autoctone in modo da costituire una formazione boscata (sesto di tipo naturale, anche irregolare, con addensamenti e radure), ove possibile in continuità con elementi naturali già presenti (filari, siepi, alberi, rii, ecc...), attraverso la creazione o l’implementazione degli ecosistemi presenti.

In generale saranno da privilegiare zone potenzialmente poco disturbate da uso antropico intensivo, anche in associazione al sistema dei servizi esistenti e/o previsti dal P.R.G.C. (nei casi specifici utilizzare le aree Sr 15; 16; 34 e 25), che possono svolgere una funzione protettiva rispetto ad un corso d’acqua o ad un insediamento (filtro naturale da fonti di rumore, polveri ed inquinamento), con prevalente finalità naturalistica ed ecologica (implementazione rete ecologica locale - connessione/varchi).

Il mosaico ecosistemico si svilupperà e/o completerà quello esistente nel tempo attraverso processi di accrescimento di diverse specie botaniche che ne determineranno composizione e tessitura. All’interno dell’ambito può essere prevista la piantagione di esemplari, secondo le modalità già indicate nelle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente (cfr. ad es. art. 33; 36 e 36 bis).

Ad integrazione esplicitiva di quanto precedentemente espresso, questo OTC evidenzia la necessità di una planimetria del territorio urbano con l’individuazione specifica delle aree di compensazione sopraccitate.

In RETE ECOLOGICA

Come risulta dal Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2 a pagina 60 e seguenti, l’area A3 è attualmente un’area consolidata interclusa, individuata dalla rete ecologica ARPA come area non compresa tra gli elementi della rete ecologica, inoltre l’analisi FRAGM e BIOMOD riporta valori “molto scarsi o

assenti" mentre le aree di cui alle schede B1 e B2 sono già state valutate ed inserite con il P.R.G.C. vigente, approvato con DGR 8/03/2010 n. 16 – 13466, rivalutate con il Rapporto ambientale allegato alla Variante n. approvata. Si conferma quindi quanto affermato sul documento di Verifica di Assoggettabilità alla Vas: *"Le previsioni di variante, collocandosi all'interno del tessuto già urbanizzato o nelle immediate adiacenze, non incidono in modo rilevante per nessuno degli elementi costituenti la rete ecologica, facendo dedurre la scarsa rilevanza ambientale della variante, soprattutto in ragione delle destinazioni antropiche già previste/attuate dallo strumento urbanistico vigente, alle quali la stessa introduce modifiche di lieve entità"*

Per quanto riguarda l'area D3, in accoglimento dell'osservazione, questo OTC evidenzia la necessità di inserire la seguente prescrizione: "Sia previsto il mantenimento delle piante di alto fusto di specie autoctona già presenti sull'area".

In PAESAGGIO

.... considerato il contesto in cui si inseriscono gli interventi, particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e a tal proposito si suggerisce di tener conto degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti- Buone pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione Piemonte, 2014. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale" approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010

Nelle norme specifiche delle aree comprese nelle schede A1, A2, A3, A4, questo OTC evidenzia la necessità di inserire tale indicazione.

In ACQUA

Come risulta dal Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2 a pagina 127 e seguenti, si prende atto che le Norme di Attuazione del P.R.G.C., all'Art. 36bis "Interventi e opere di compatibilizzazione urbanistica e ambientale", al punto 2, forniscono già per gli interventi edilizi specifiche direttive in merito a quanto richiesto; inoltre, tale articolo è richiamato per ogni scheda con riferimento al punto 4 del paragrafo 9 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE – del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2.

Per quanto sopra evidenziato, questo OTC ritiene quindi già soddisfatto l'adempimento richiesto.

In ULTERIORI INDICAZIONI

In merito al primo punto, si prende atto che nelle singole schede della variante sono già riportate tali disposizioni normative in merito, richiamando quanto prescritto al paragrafo 9 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE – punto 1 - del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2.

In merito al secondo punto questo OTC evidenzia la necessità di allegare dichiarazione di verifica dell'idoneità delle reti esistenti rispetto alle modifiche oggetto della Variante 2

In merito al terzo punto, si prende atto che nelle singole schede della variante sono riportate tali disposizioni normative in merito, richiamando quanto prescritto al paragrafo 9 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE – punto 1 - del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante 2.

Questo OTC evidenzia la necessità di integrare la prescrizione con il divieto di utilizzazione di specie vegetali vietate in Regione Piemonte.

CONCLUSIONI

Come sopra precisato, si ritengono le compensazioni già assolve a condizione di recepire le prescrizioni sopraprecisate per ogni singola categoria ambientale.

DETERMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

A seguito delle considerazioni emerse durante l'incontro e preso atto dei contributi ambientali pervenuti dagli Enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati,

I'Organo Tecnico Comunale

DETERMINA

di escludere, ai sensi dell'articolo 12 - D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, la **VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE del Comune di REANO**, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poiché, alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, evidenziati anche con il supporto del contributo dei citati Enti, **non si ritiene che le previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.**

Con riferimento alle osservazioni pervenute dall'ARPA, di recepirne così i contributi, ovvero:

Componente SUOLO:

si evidenzia la necessità di una planimetria del territorio urbano con l'individuazione specifica delle aree di compensazione ambientale previste dal PRGC

Componente RETE ECOLOGICA: per quanto riguarda l'area D3,

Per quanto riguarda l'area D3, in accoglimento dell'osservazione, si evidenzia la necessità di inserire la seguente prescrizione: "Sia previsto il mantenimento delle piante di alto fusto di specie autoctona già presenti sull'area".

Componente PAESAGGIO:

Nelle norme specifiche delle aree R30, R31, R32, R33, R34, comprese nelle schede A1, A2, A3, A4, si inserisca la seguente prescrizione:

"Il progetto edilizio dovrà sviluppare soluzioni a tipologia isolata od in linea, secondo forme dell'architettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio residenziale presente ai margini dell'area. si richiama in merito l'impiego dei manuali di buona pratica "per la progettazione edilizia e per la pianificazione locale" approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei relativi progetti degli edifici residenziali previsti."

Altre prescrizioni:

In merito di verifica dell'idoneità delle reti esistenti rispetto alle modifiche oggetto della Variante 2 si richiede di allegare dichiarazione di compatibilità.

Si evidenzia la necessità di integrare la prescrizione contenuta nelle singole schede della variante con il divieto di utilizzazione di specie vegetali vietate in Regione Piemonte.

Il presente parere viene trasmesso al Comune di Reano affinché provveda alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e per i successivi provvedimenti di competenza.

Se pur non materialmente allegati al presente parere, si richiamano, quale parte integrante e sostanziale, i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e citati in precedenza.

Alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

Il Segretario
Arch. Paolo Caligaris



Il Presidente dell'Organo Tecnico
Arch. Tiziana Perino Duca

